Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 13/02/2026) - n. 5971

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Sa.Ha. (CUI: Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E. Il PG conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

L'avv. LISO Loredana conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con provvedimento in data 23 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento dello straniero Sa.Ha. richiedente protezione internazionale, disposto in ragione della pericolosità sociale del medesimo, ex art. 6 comma 2 lett. c) D.Lgs. 142/2015.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso lo straniero a mezzo del difensore, articolando due motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

In particolare, la Corte territoriale aveva motivato la convalida su presupposti differenti da quelli indicati dalla Questura, circa la data del commesso omicidio, circa la data di compilazione del modello C3, ovvero la data della denuncia per porto di armi.

Di fatto però si basava sulla condanna per un fatto già risalente nel tempo e completamente scontata.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo dell'omessa ovvero apparente motivazione del provvedimento.

La valutazione espressa dalla Corte territoriale, infatti, sarebbe del tutto superficiale, non avendo valutato il ricorrere di una pericolosità attuale, grave e concreta.

3. Il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente lamenta un vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. che non rientra tra i vizi del provvedimento di convalida che, ai sensi del combinato disposto degli art. 14 comma 6 D.Lgs. 286/98 e 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015, sono denunciabili in questa sede.

Infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella parte non oggetto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025), contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7 Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e alla mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida.

In tal senso, peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 secondo cui fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (...) intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito (...)"" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)".

In particolare, con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è stato enunciato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

Posto però che il ricorrente denuncia esplicitamente con il primo motivo non già l'omessa o apparente motivazione, bensì una motivazione contraddittoria o illogica, è evidente che tale doglianza si colloca al di fuori del perimetro di valutazione di questa Corte e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

1.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il vizio per come denunciato riguarda l'omessa ovvero apparente motivazione e, dunque, secondo l'insegnamento più sopra richiamato, tale vizio, se accertato, potrebbe rientrare fra le violazioni di legge denunciabili, sotto il profilo, appunto, della mancanza dei requisisti minimi del provvedimento.

La disamina del denunciato vizio, in uno con il provvedimento, però, rende evidente come di fatto il ricorrente lamenti non già una carenza di motivazione, bensì il contenuto stesso della motivazione, sollecitando una differente valutazione degli elementi di fatto già valutati dalla Corte di appello.

La proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 142 del 2015, presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità dello straniero (Cass. Sez. 6, 31/10/2018,

n. 27739, Rv. 651150 - 01: nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'insussistenza di tale presupposto fosse desumibile dal fatto che il giudice penale, nel condannare lo straniero per i reati in ragione dei quali era stata richiesta la proroga presso il C.P.R., avesse concesso al condannato la sospensione condizionale della pena, postulando tale beneficio un accertamento in concreto della assenza di pericolosità sociale del reo).

Con specifico riferimento all'accertamento della pericolosità sociale in materia di immigrazione, quindi, la motivazione deve dare conto di quanto più volte già evidenziato dalla Cassazione civile per cui il giudice "... non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale" (da ultimo ancora Sez. 1, n. 18275 del 14/05/2025, M., n.m.; Cass. Sez. 1, ord. n. 20692 del 31/07/2019, relativa ad un'espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998).

La Corte territoriale, sulla scorta di tali insegnamenti, ha effettuato la disamina degli elementi in atti dai quali ha tratto il sussistere di una pericolosità attuale e concreta dello straniero tale da giustificare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. c) D.Lgs. 142/2015 il suo trattenimento.

Ha calato, infatti, la condanna per un delitto ricompreso nel novero di cui all'art. 380 comma 1 cod. proc. pen. - che dunque costituisce elemento sintomatico di pericolosità, secondo il citato art. 6, nella situazione soggettiva attuale dello straniero che, dopo avere scontato la pena per quel reato ha una pendenza per un fatto in materia di armi.

Inoltre, ha sottolineato come il medesimo non sia in alcun modo inserito nel tessuto lavorativo e sociale, non avendo nemmeno una dimora.

2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" - della somma di Euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.